



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **34** reg. delib.

del **09/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (EX ART. 69, COMMA 2, L.R. 06/10)

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020 (Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore		X
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA	X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO	X	
7.	DE PAOLI FABIANA		X				
TOTALE						10	3

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (EX ART. 69, COMMA 2, L.R. 06/10)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 118 della Costituzione Italiana attribuisce al Comune in via di principio tutte le funzioni amministrative relative al proprio territorio, demandando alla potestà regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento di dette funzioni;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 05/06/2003 n. 131, attuativo dell'art. 118 della Costituzione, il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane, secondo le rispettive competenze, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per la realizzazione di funzioni istituzionali e lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Preso atto che, in virtù di quanto stabilito dal richiamato art. 7 della legge n. 131/2003, in sede di attuazione del principio di sussidiarietà, qualora siano impiegate risorse pubbliche, l'Amministrazione procedente deve fondare i provvedimenti decisionali e gestionali sulla previsione dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di attuare i principi di sussidiarietà e di partecipazione dei cittadini alle attività istituzionali locali, di dover approvare i "Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 69, comma 2, L.R. 06/10)";

Acquisito il parere della Commissione consiliare;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 e dato atto che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto normativo;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per appello nominale:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Poggi- Spanu

DELIBERA

1. di approvare i Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 69, comma 2, L.R. 06/10), costituito da n. 8 articoli;
2. di dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alle norme regolamentari oggetto del presente provvedimento;

3. di dare ampia diffusione del testo regolamentare mediante il sito del Comune ed altri mezzi di comunicazione;

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Presenti n.10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Poggi- Spanu

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
(Piccinini Paolo)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Tel. 0383/80781-fax 0383/82472

info@comune.casteggio.pv.it – casteggio@pcert.it

CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (EX ART. 69, COMMA 2, L.R. 06/10)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definita dall'art. 64, comma 1, lettera a) della L.R. n. 6/2010. Per le ulteriori forme di somministrazione si rinvia alle vigenti disposizioni specifiche.

Il presente regolamento disciplina l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle attività di cui sopra, soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 68, c. 4, L.R. 06/10, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Casteggio è un comune di 6.712 abitanti della provincia di Pavia. Si trova nell'Oltrepò Pavese, alla destra del torrente Coppa, affluente del Po, presso il suo sbocco in pianura. Situato a sud del capoluogo di provincia Pavia da cui dista circa 20 Km, il Comune è pressoché equidistante dai principali poli urbani dell'Oltrepò: Voghera e Broni Stradella (circa 10 km). Il territorio si estende su una superficie di 17,78 km², per una densità abitativa di circa 364 abitanti per km².

Il territorio casteggiano risulta costituito a nord da una fascia pianeggiante caratterizzata dalla coltivazione di frumento, mais e barbabietole che, a differenza del resto della provincia di Pavia, è asciutta; a sud da una fascia pressoché collinare a produzione vinicola di eccellenza che costituisce un punto di forza innegabile dell'intero sistema socio-economico. L'abitato si estende in parte sui primi colli facenti parte dell'Appennino Ligure, in parte nella pianura alla destra del Po. La parte più antica della cittadina sorge su un colle detto Pistornile e sulle sue pendici. Il centro moderno si trova in pianura, ai piedi del nucleo più antico, e nuovi quartieri si estendono anche nelle vallette vicine.

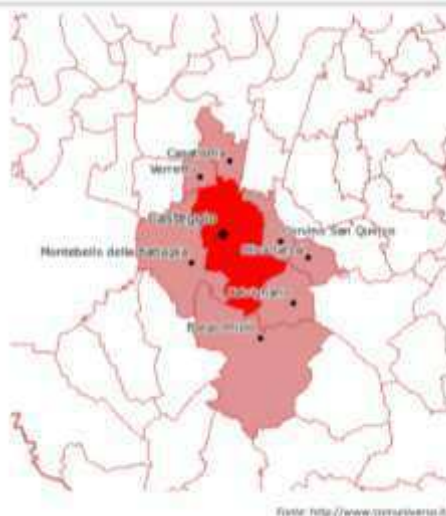
Casteggio è lambito dal tracciato dell'Autostrada A21 Torino – Piacenza, che a pochi km dalla periferia del Comune ha uno svincolo al quale si connette l'asse tangenziale della città. Confina a Nord con i Comuni di Verretto e di Casatisma, a Est con i Comuni di Corvino San Quirico e di Oliva Gessi, a Sud con i Comuni di Calvignano e di Borgo Priolo, a Ovest con il Comune di Montebello della Battaglia.

L'abitato si è sviluppato in un nucleo centrale, dove si concentrano la gran parte delle attività economiche e di servizio, posto a ridosso del percorso della linea ferroviaria Alessandria – Piacenza e del tracciato della S.S. 10, che attraversano il territorio comunale.

Le comunicazioni sono ottime: oltre al vicino svincolo dell'Autostrada A 21 Torino – Piacenza, di cui si è detto, attraversano il territorio comunale la S.S. 10 Padana Inferiore e la S.S. 35 dei Giovi. Ancora, ai citati assi di primaria importanza si aggiunge una fitta rete di Strade Provinciali: la S.P. 65 per Verretto, la S.P. 100 per Lungavilla, la S.P. 161 per Casa Chiodi, la S.P. 188 per Montalto pavese e la S.P. 203 per Borgo Priolo.

CARTA D'IDENTITÀ DEL COMUNE DI CASTEGGIO

- **Comuni confinanti:** Casatisma, Verretto, Montebello della Battaglia, Borgo Priolo, Calvignano, Oliva Gessi, Corvino San Quirico.
- **Popolazione:** 6.712 abitanti (Istat 1° Gennaio 2018).
- **Densità:** 380 Abitanti/Kmq.
- **Superficie territorio:** 18 Kmq circa.
- **Frazioni:** Mairano, Fonderia, Rivetta, Borghetto, Crotesi, Torchio, Caretta, Tronconero, Canova.
- **Area Territoriale:** Oltrepò Pavese, a sud del fiume Po.
- **Gai Oltrepò:** il Gai è costituito da 50 comuni.
- **DID Una strada, un distretto: la via Emilia tra Broni e Casteggio:** Capofila Broni, totale 11 comuni - Albaredo Arnaboldi, Broni, Campospinoso, Casteggio, Cigognola, Corvino San Quirico, Redavalle, Robecco Pavese, Santa Giuletta, Stradella e Torricella Verzate.
- **Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò Pavese**
- **Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese**



2.1 I PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE DI CASTEGGIO - QUADRO D'INSIEME E ANALISI DEL CONTESTO

Al 31/12/2018 sono stati rilevati 64 pubblici esercizi nel territorio di Casteggio, nello specifico sono 27 i bar, 24 le attività di ristorazione e 13 gli esercizi che producono cibo da asporto. Facendo un paragone tra la dinamica delle aperture degli esercizi di vicinato e quelle dei bar e dei ristoranti, considerando che questi ultimi hanno una consistenza pari a circa 1/2 dei primi, risulta evidente che le aperture registrate per i bar ed i ristoranti sono decisamente inferiori.

Dato emerso anche dall'intervista con il referente territoriale di ASCOM, che ha evidenziato una difficoltà da parte dei pubblici esercizi ad aprire nuove attività, anche a fronte di chiusure di altre, situazione determinato dal regolamento attualmente in vigore eccessivamente vincolistico.

Consistenza pubblici esercizi a Casteggio Anno 2018

Bar	27
Ristoranti - pizzerie – trattorie - mense	24
Cibi da asporto	13
TOTALE	64

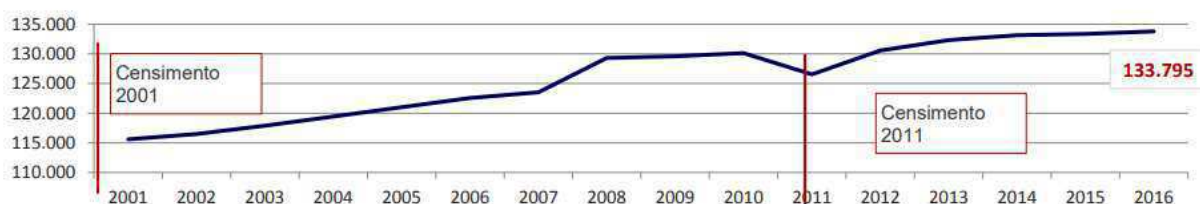
Aperture attività a Casteggio Anni 2015 - 2018

Tipologie attività	2015	2016	2017	2018
Bar	2	0	0	4
Ristoranti	0	0	1	2
Esercizi di vicinato	32	39	26	29

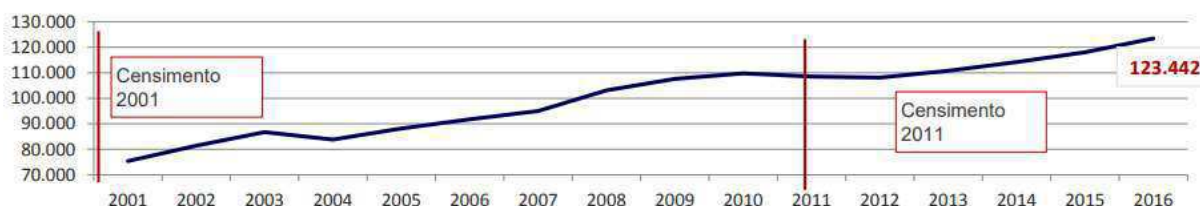
STABILITÀ DELLA RETE PER I BAR, CRESCITA PER I RISTORANTI

+44.000 BAR E RISTORANTI IN 10 ANNI: MALGRADO LA CRISI LA RETE DI PUNTI DI CONSUMO AFH NON SI RAZIONALIZZA

Evoluzione rete bar in Italia dal 2001 al 2016

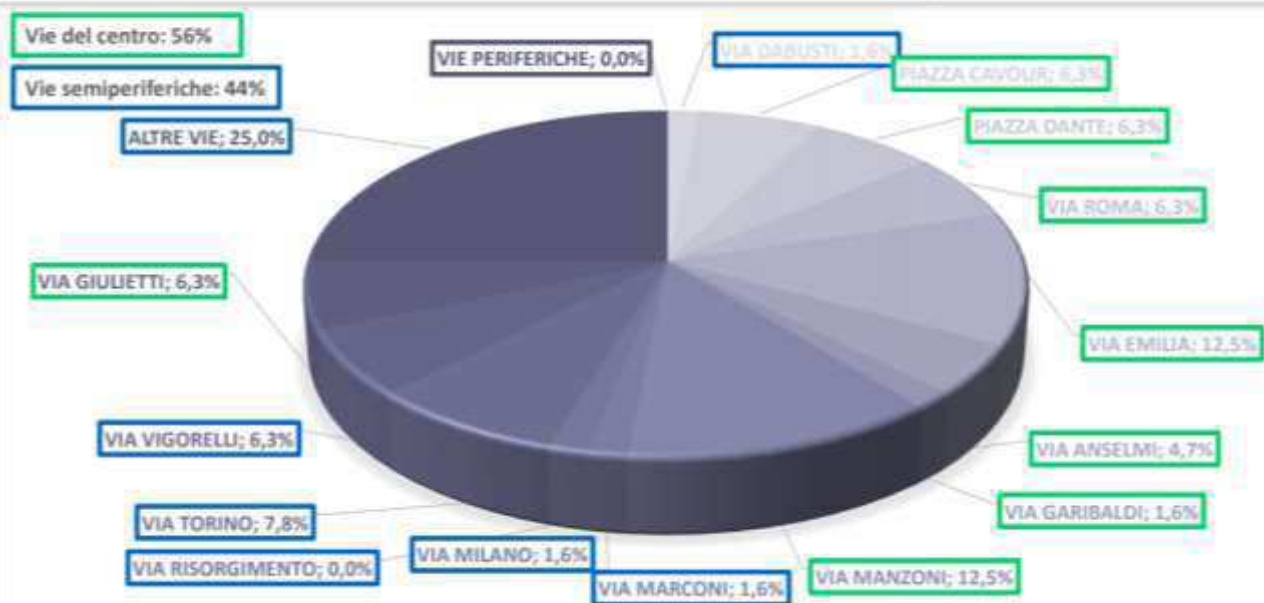


Evoluzione rete ristorante in Italia dal 2001 al 2016

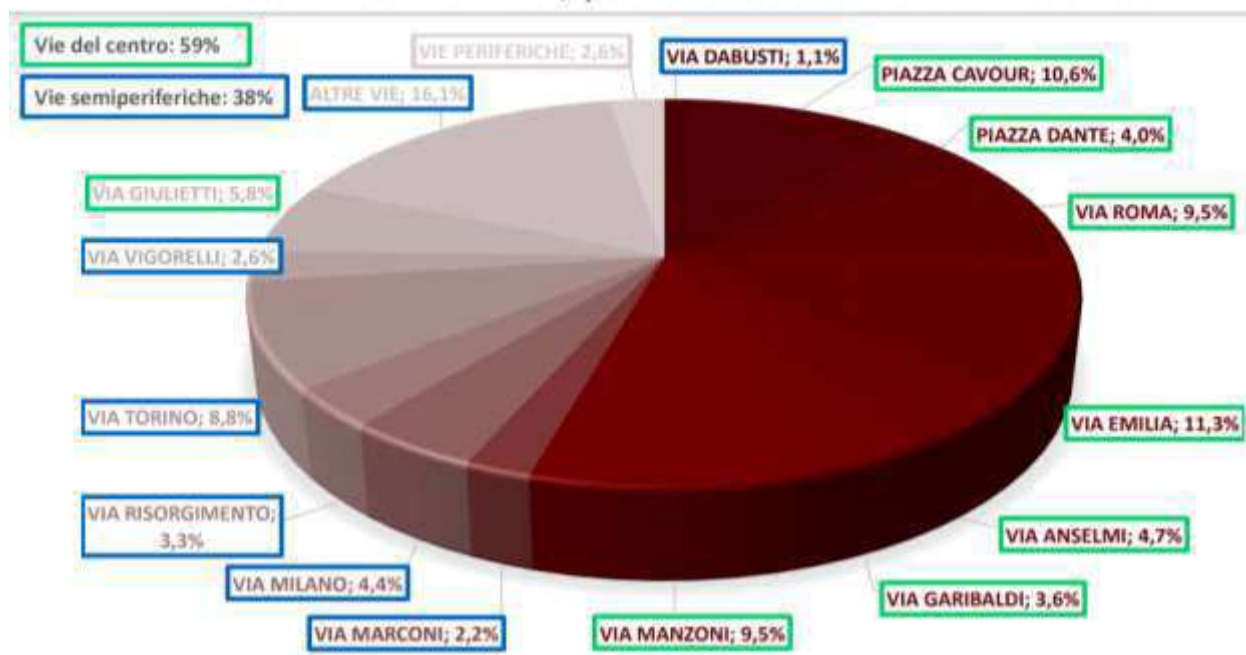


OPPORTUNITÀ: malgrado la crisi, la rete di punti di consumo non si contrae. Il numero di bar e ristoranti è cresciuto del 18% in 10 anni.

IL COMMERCIO NEL COMUNE DI CASTEGGIO: distribuzione dei pubblici esercizi



IL COMMERCIO NEL COMUNE DI CASTEGGIO: distribuzione di esercizi di vicinato, pubblici esercizi e attività di servizi



Come è emerso nel corso dell'analisi svolta all'interno del progetto AttrACT Regione Lombardia da parte della Società TradeLab, il commercio (sia il mercato bisettimanale, che gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi) rappresentano un importante fattore di attrazione in ottica turistica per Casteggio, soprattutto verso le aree limitrofe.

Per questo è importante prevedere delle azioni specifiche che vadano a consolidarne il ruolo e ad agevolarne l'ulteriore sviluppo:

Un passaggio fondamentale è l'adeguamento del Regolamento in materia di esercizi di somministrazione, indispensabile per rendere possibile lo sviluppo degli esercizi pubblici nel territorio comunale, che garantiscano il giusto servizio e rafforzino il potere di attrazione in termini di consistenza numerica della rete. In questo modo si potrà garantire il naturale ricambio e un'evoluzione qualitativa dell'offerta, tale da renderla più coerente ai nuovi trend del settore, che ha dimostrato nell'ultimo decennio un particolare dinamismo in tutta Italia e in particolare in Lombardia;

L'Amministrazione dovrà adottare delle iniziative per rafforzare il ruolo del commercio sul territorio comunale, come per esempio:

- incentivi e/o agevolazioni per l'apertura di nuove attività;
- creazione di un Tavolo di lavoro sul commercio per favorire le sinergie tra il mercato e la rete dei negozi di vicinato di somministrazione e il confronto tra i soggetti privati e con l'Amministrazione, in modo da monitorare costantemente le problematiche e trovare soluzioni in modo tempestivo e condiviso. In particolare uno dei temi da affrontare sarà la «calmierazione» del valore delle locazioni commerciali per contenere la numerosità dei locali sfitti in centro;
- valorizzare il ruolo di attrazione del mercato dal punto di vista turistico e di volano economico per i pubblici esercizi. Tale ruolo è da sfruttare e sostenere, in particolare seguendo alcune linee specifiche:

- bisognerà favorire sempre più la promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, in modo che possano avere una «vetrina» importante che gli permetta sia un incremento di notorietà, sia un aumento delle vendite;
- negli spazi attigui alle tradizionali aree mercatali, riservati alle attività artigianali, agli espositori di attività presenti in loco ed ai produttori agricoli si dovrà realizzare un'area (uno o due stalli) dedicata all'attività di promozione e informazione sulle opportunità insediative di Casteggio inserite nel programma AttrACT. Sarà distribuito il materiale promozionale realizzato e date informazioni tecniche sulle aree e sui vantaggi riservati agli investitori che decideranno di insediarsi;
- andrà inserita nel sito internet dedicato al mercato storico una pagina dedicata al programma AttrACT con la descrizione delle aree (che rimandi anche alla piattaforma www.attractlombardy.it) e le informazioni dettagliate sui vantaggi dedicati agli investitori, oltre ovviamente, alla possibilità di scaricare in formato digitale i materiali promozionali realizzati;

➤ incrementare il calendario degli eventi sul territorio, individuando manifestazioni attrattive, come Mattoncinando al Museo, che rappresentino un richiamo e contribuiscano al sostentamento delle attività commerciali e di somministrazione.

3. REGOLAMENTO VIGENTE PER LE «ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE»: ANALISI E CRITICITÀ

Si riportano qui di seguito le valutazioni in merito al Regolamento/Piano vigente in Comune di Casteggio in materia, intitolato «criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande», a sua volta articolato in 2 sezioni: «Indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo» (pagg. 1-21) e «Normativa» (pagine seguenti non numerate).

L'analisi del Regolamento è risultata opportuna sulla base delle evidenze della dinamica della numerica degli esercizi di somministrazione in Comune di Casteggio e sulla base di valutazioni di criticità espresse dagli operatori, dai potenziali investitori e dalle stesse organizzazioni di categoria.

L'analisi della prima sezione («Indagine conoscitiva e prospettive di sviluppo») a messo in evidenza le seguenti criticità:

- Il quadro normativo di riferimento (pagg. 1-5) e quindi la successiva impostazione del Regolamento sono stati realizzati nel secondo semestre 2010; per questa ragione il quadro di riferimento non tiene conto degli interventi di regolazione a livello regionale successivamente intervenuti e più precisamente:
- D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 cosiddetto Decreto Monti "Cresci Italia" in materia di Sviluppo e Liberalizzazioni, come convertito in legge, con approvazione definitiva della Camera del 22 marzo 2012;
- D.g.r. 22 dicembre 2010 n. 9/1062 "Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione del d.lgs. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, in materia di commercio e turismo";
- D.g.r. 26 ottobre 2012 n. IX/4345 "Applicazione dell'art. 32 comma 2 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio";
- ed infine, la Sentenza Corte Giustizia UE C-400/08 del 24 marzo 2011.

L'analisi quantitativa della domanda sviluppata alle pagg. 12-15 è sostanzialmente in contrasto con la direttiva Bolkestein e con il suo recepimento in Regione Lombardia avvenuto con l'atto di regolazione sopra citato;

- la zonizzazione prevista (pagg.15-17) imperniata su 4 zone distinte del territorio comunale è potenzialmente in contrasto con la direttiva UE citate e con gli atti di recepimento in Italia e in Regione; al proposito andrebbe verificato più puntualmente l'impostazione e suddivisione in zone previste dagli strumenti urbanistici vigenti e quali siano le argomentazioni alla base di tale quadripartizione compatibili con la normativa ora vigente;

Le considerazioni conclusive e ipotesi di Piano (pagg. 18-21) mettono in evidenza:

- in zona A una regolazione iper-vincolistica di fatto perché le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti sono sostanzialmente irrealizzabili;
- anche nella zona B si presenta una situazione e un sistema di vincoli analoghi che rendono di fatto molto difficilmente non solo lo sviluppo della rete di somministrazione ma anche il suo ricambio naturale;
- nella zona C le prescrizioni relative ai parcheggi e alla loro monetizzazione e il richiamo al concetto di «recupero di patrimonio edilizio esistente» sono elementi fortemente disincentivanti l'intrapresa privata e quindi il processo di sviluppo, evoluzione e ricambio naturale della rete;
- infine, in zona D si suggeriscono incentivi, probabilmente non in grado in molte sub-zone di stimolare l'intrapresa privata a causa della diseconomicità delle localizzazioni.

Conseguentemente, l'analisi della sezione «Normativa» e dell'articolato mette in luce in particolare le criticità degli articoli:

- art. 1 «Norme di riferimento e ambiti di applicazione» e in parte i seguenti art. 2-4;
- art. 9 «criteri per il rilascio di autorizzazioni ...» e in parte art. 10 «Nuove aperture e»
- ed infine sono da verificare con maggiore dettaglio le prescrizioni dei successivi articoli 11-15.

4. L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – DEFINIZIONE, CRITERI GENERALI E QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all'interno dei locali dell'esercizio o in un'area attrezzata e aperta al pubblico.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (Deliberazione della Giunta regionale 23/01/2008, n. 8/6495):

- ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un'apposita cucina. Hanno un menù con una vasta varietà di piatti e sono dotati di servizio al tavolo
- esercizi con cucina tipica lombarda: ristoranti, trattorie, osterie che somministrano alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale
- tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un'apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo
- pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, che preparano e somministrano la «pizza»
- bar gastronomici e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo. L'esercente deve assemblare,

riscaldare e farcire questi prodotti ed effettuare tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura

- bar-caffè e simili: esercizi che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dolciumi e spuntini
- bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè che somministrano prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari
- wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi che somministrano specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
- disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono servizi di intrattenimento
- discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di trattenimento
- stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di svago.

4.1 I Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali.

I cittadini extracomunitari e dell'Unione Europea che esercitano l'attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework)
- attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta
- attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia

Il Libro II, Capo II del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 descrive i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia.

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed, ove previsto, al direttore tecnico mentre se tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza
- per le società di capitali anche consortili ai sensi del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2615-ter, Codice civile per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, Codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
- per i consorzi di cui al Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2602, Codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari
- per le società citate dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2508, Codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

I REQUISITI MORALI PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Il Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71 prevede che per svolgere specifiche attività si debbano possedere requisiti di moralità adeguati.

Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 1, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (entrambe le leggi sono state abrogate e sostituite dal Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159).

Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 2, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 3, il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in

altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 4, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

I requisiti devono essere posseduti da:

Per le società, associazioni e organismi collettivi:

- legale rappresentante
- persona preposta all'attività commerciale
- tutti i soggetti citati dal Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 252, art. 2, com. 3.

Per una impresa individuale:

- titolare
- persona preposta all'attività commerciale.

I REQUISITI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI AD USO UMANO

La Legge Regionale 3/2011 ha recepito quanto indicato dall'art. 71 del D.to L.vo 59/2010, emesso in attuazione della Direttiva CE n° 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, che aveva abrogato l'art. 5-5^a comma del D.to L.vo 114/98 e che aveva già stabilito che i requisiti validi per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano qualificazione professionale anche per la vendita al dettaglio e viceversa.

Si ritiene però comunque utile richiamare quanto previsto dal comma 6^a del descritto art. 71, integrato dall'art.66 comma 1^a (a sua volta modificato dall'art. 17 della Legge Regionale 3/2012) il quale prevede che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Sono esentati dalla frequenza del corso professionali coloro che sono in possesso di diploma di laurea in:

- medicina;

- veterinaria;
- farmacia;
- scienza dell'alimentazione;
- biologia, agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle regioni di durata non inferiori al biennio attinenti la conservazione, trasformazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono pertanto validi i seguenti titoli:

- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- diploma alberghiero;
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di cuoco per comunità ad indirizzo dietetico;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto cuoco;
- corso professionale relativo alla qualifica di operatore sala bar;
- corso professionale relativo alla qualifica di tecniche di gastronomia;
- corso professionale relativo alla qualifica di panificatore-pasticcere;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto pasticcere.

Giova precisare che con la Circolare del 10 marzo 2011, la Regione Lombardia ha precisato di ritenere valido, ai fini della qualificazione professionale, il R.E.C. per la vendita e la somministrazione degli alimenti e bevande.

La persona preposta all'attività commerciale o "preposto"

Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Riconoscimento dei requisiti professionali conseguiti in un paese estero

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni.

Ulteriori chiarimenti e pareri ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso Parere ministeriale 28/02/2012, n. 51281 in merito ai livelli professionali previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio e del turismo e pubblici esercizi. All'interno del parere, vengono definiti in dettaglio quali siano i livelli professionali ritenuti idonei per il possesso dei requisiti professionali.

LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri (Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29).

Sono esclusi da quest'obbligo:

- gli esercenti il deposito previsti dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, com. 3,
- i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) che effettuano direttamente dall'azienda agricola la vendita del loro prodotto (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 37, com. 1).

LA VENDITA D'ASPORTO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, i pasti che somministrano, i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 69, com. 14).

ATTIVITÀ ACCESSORIE

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione, abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la filodiffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Peraltro in caso di maggiorazione di prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietto di ingresso nel caso di eventi televisivi quali la diffusione di partite di calcio, procedere ai sensi dell'art. 68 TULPS

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi si ritiene assolto:

- per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

4.2 I Requisiti oggettivi

- I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
- Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
- Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

CALCOLO DELLE SUPERFICI

In relazione alle modalità di misurazione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), Regione Lombardia precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi (Deliberazione della Giunta regionale 23/01/2008, n. 8/6495):

- i servizi igienici per il pubblico e il personale
- i camerini
- il guardaroba
- gli spogliatoi per il personale
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie
- il locale dispensa
- il locale preparazione alimenti
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse
- i locali filtranti e separanti in genere.

Non fa parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

DISPONIBILITÀ DEI PARCHEGGI

Nel caso di nuova attività, trasferimento e ampliamento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del presente Regolamento comunale, è necessario allegare certificazione o autocertificazione attestante la disponibilità di parcheggi (Deliberazione della Giunta regionale 23/01/2008, n. 8/6495), come da tabella allegata.

IMPATTO ACUSTICO

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/12/2017, n. 10/7477:

Caso 1

- orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00,
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno,
- non viene effettuato DJ Set,
- non viene effettuata musica dal vivo.

Caso 2

- strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale,
- situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale,
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno,
- non viene effettuato DJ Set,
- non viene effettuata musica dal vivo.

Caso 3

- assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer,
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno,
- non viene effettuato DJ Set,
- non viene effettuata musica dal vivo,
- assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio,
- assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Se l'attività rientra interamente in almeno una delle tre casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.

SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI

Per le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alla somministrazione all'interno dei circoli privati, è previsto, prima del loro rilascio, o anche successivamente, l'accertamento in luogo per verificare se i locali adibiti all'attività siano sorvegliabili, ossia se la loro disposizione possa permettere all'autorità preposta un'agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio. Si ricorda che per quanto concerne i Circoli privati (D.M. 17/11/92 n. 564 - mod. D.M. 5/8/94 n. 534).

Sorvegliabilità esterna:

- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica

sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Sorvegliabilità interna:

- Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Caratteristiche delle vie d'accesso:

- Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati:

- locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. LA ZONIZZAZIONE

Come evidenziato, le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il trasferimento di quelle esistenti e per l'ampliamento dei locali, sono normate dalla Regione Lombardia Legge regionale 02/02/2010, n. 6.

In particolare l'art. 68 introduce criteri localizzativi per i nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

La zonizzazione del territorio Comunale mantiene una propria rilevanza: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate in considerazione di fattori legati principalmente alla mobilità, al traffico e all'inquinamento acustico e ambientale.

L'individuazione di un'opportuna zonizzazione del territorio risponde peraltro all'impostazione programmatica "qualitativa" e non "quantitativa" di cui al comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, individuando gli ambiti particolari nei quali eventualmente "...prevedere ... omissis ... divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture ...".

All'interno del territorio di Casteggio, come già accennato, è individuabile un nucleo centrale, situato a ridosso della S.S. 10, di più antica formazione, circondato da una zona di più recente edificazione: in tali zone si concentrano gli ambiti a più elevata densità commerciale, ovvero più densamente abitati ed edificati, dove la tipologia edilizia, prevalentemente residenziale, la prevalenza di strade di

calibro limitato e la presenza di limitate aree di sosta configurano quanto previsto dal già citato comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, ovvero "... ragioni non altrimenti risolubili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità (che) rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità ...".

A sud del nucleo suddetto si sviluppa, nella zona collinare un nucleo sempre densamente abitato ma non altrettanto ricco di offerta commerciale e di somministrazione.

Oltre tali ambiti si situano le zone meno densamente abitate, spesso del tutto prive di servizio.

Pertanto, ai fini della regolamentazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione, si individua la seguente suddivisione in zone:

Zona a) abitato ed edificabile del centro storico di Casteggio, per la zona coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze:

- P.zza Cavour,
- P.zza Dante,
- Via Roma,
- Via Max Basil,
- Via Garibaldi,
- L.go Campagnoli,
- V.le Giulietti,
- Via Anselmi,
- Via Migliora,
- Via Torino sino al civico 34 (incrocio via Migliora),
- Via Emilia sino al civico 43 (rotonda con S.S. 35);

Zona b)

- resto del territorio

In tale ottica si propone, in primo luogo, per l'intero territorio, di non stabilire distanze fra esercizi di somministrazione e luoghi sensibili (strutture di cura e di riposo o luoghi di culto) questo contribuirà infatti a mantenere la rete di somministrazione all'interno dell'abitato, a servizio dei residenti. Peraltro non risulta che queste attività disturbino tali luoghi al punto di non consentirne l'attivazione anche nelle loro vicinanze.

Programmando quindi l'insediamento delle attività in relazione alle caratteristiche delle diverse zone individuate nel territorio, appare opportuno richiedere una verifica preventiva della compatibilità infrastrutturale delle attività di somministrazione.

Pertanto, per la zona A, ovvero la parte del centro storico di più antica formazione, nella quale si registra un'elevata concentrazione di residenza, frammista ad attività economiche e di servizio, e dove quindi le problematiche viabilistiche e legate alla sosta prospettano non poche criticità, l'insediamento di nuove attività di somministrazione sarà subordinato alla disponibilità di aree di sosta verificando il possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela, pari ad almeno il 50% della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio.

Gli spazi potranno essere situati al coperto o all'aperto, e essere situati all'interno di un raggio massimo di 200 metri dall'esercizio.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione dimostri di non poter reperire gli spazi richiesti come parcheggi, il Responsabile dell'ufficio, acquisito il parere vincolante della Polizia Locale, potrà rilasciare l'autorizzazione a fronte della monetizzazione delle aree a parcheggio fino al raggiungimento dell'intera superficie di somministrazione del locale. Detto parere viene rilasciato sulla base dell'ubicazione del locale e relativamente ad eventuali situazioni viabilistiche nonché sulla base della presenza nella zona (raggio di m. 200 dall'attività del pubblico esercizio) di un adeguato numero di parcheggi pubblici.

Viene utilizzato come criterio di calcolo quanto previsto dall'ART. 8.5 "Monetizzazione delle aree per servizi pubblici" dell'N.T.A. del Piano dei Servizi del P.G.T. vigente. Il valore applicato è quello indicato nella tabella di valutazione delle aree edificabili che viene approvata annualmente mediante Delibera di Giunta Comunale, applicando poi al risultato una riduzione di circa il 20% dovuta al trend fortemente negativo del mercato delle costruzioni a destinazione commerciale ed una ulteriore riduzione straordinaria del 20% dovuta alla crisi economica che si prospetta a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid19.

Gli introiti relativi ai parcheggi richiesti "una tantum" per le nuove attività, derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi non reperiti, saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per il miglioramento della qualità urbana e/o realizzare idonei spazi di parcheggio a servizio dell'intera collettività nelle zone ritenute più funzionali al godimento dei servizi e delle attività economiche, nonché per fare fronte alle spese da sostenersi per iniziative e/o manifestazioni a favore del comparto.

Per la zona B, dove non emergono particolari criticità legate all'addensamento di attività economiche e di funzione residenziale, ed anzi la dotazione di aree a parcheggio appare sufficiente a supportare ulteriori attività economiche, non verranno richieste ulteriori verifiche di compatibilità territoriale, ed anzi si dovranno individuare, ove possibili, incentivi all'insediamento di nuove attività.

Non verrà in nessuna zona prevista una dotazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito negli strumenti urbanistici per tutti i casi di attività di somministrazione inserite all'interno di comparti di nuova edificazione assoggettati a piano integrato di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, dove l'idonea dotazione di aree a parcheggio sarà verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.

Tutte le disposizioni riguardanti la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio previste dai presenti Criteri dovranno essere recepite nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio al fine di mantenere la propria validità successivamente all'approvazione del P.G.T. stesso.

6. LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E IL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE VALIDI NEL COMUNE DI CASTEGGIO

L'art. 69 comma 3^a della Legge Regionale 6/2010, modificata dalla Legge Regionale 3/2012 prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA.

I Criteri Comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 68 della l.r. 6/10;

Chi vuole avviare, trasferire o ampliare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 69 e dal Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222.

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Durata massima del procedimento amministrativo: 45 giorni

Pagamenti Marca da bollo: 16,00 €

La domanda dovrà essere compilata telematica, previa autenticazione, sul portale <https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>, compilando:

1. Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
2. Allegato A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
3. Allegato B - Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto
4. Autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per cittadini non italiani comunitari e extracomunitari)
5. Comunicazione di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa
6. Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo
7. Dichiarazioni connesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (orari di esercizio, denominazione attività, impatto acustico)
8. Documentazione relativa all'impatto acustico
9. Notifica ai fini della registrazione
10. Planimetria dei locali

La planimetria allegata deve essere in scala non inferiore a 1:100 e deve indicare per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, i principali macchinari/attrezzature e le operazioni che vi si svolgono. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre inoltre indicare la superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione e dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio (Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564), nonché i livelli di accessibilità e sosta richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, di cui alla tabella allegata.

7. NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

AVVIO ATTIVITÀ: SEGNALE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per brevità, "S.C.I.A.", ai sensi dell'art.19 della L.241/90 s.m.e i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Casteggio, utilizzando la procedura guidata presente nel portale "<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>", se previsto e/o necessario, con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 "Concentrazione dei regimi amministrativi" (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso).
2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla S.C.I.A., una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, attraverso il sistema dell'interoperabilità, come previsto dall'art.5, comma 2, del D.P.R. 160/2010, nonché dall'art. 7, comma 1, della L.R. 36/2017.
4. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante l'identificativo della pratica e il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.
5. Copia informatica o copia stampata della S.C.I.A., completa della relativa ricevuta, deve essere messa a disposizione presso i locali destinati l'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienicosanitario e di sicurezza.
6. Il SUAP trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni al Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.
7. Il titolare o legale rappresentante, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

MODIFICHE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, SUBINGRESSO, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ,
MODIFICA DEI SOGGETTI TITOLARI DEI REQUISITI PROFESSIONALI

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale (es. aumento o diminuzione della superficie destinata alla somministrazione) ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la S.C.I.A. di inizio attività, dovrà essere presentata S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo, al SUAP del Comune di Casteggio.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, subingresso per atto tra vivi, è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dai documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
4. Come previsto all'art.7, comma 1 lett. c) della L.R. 36/2017, in caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione con le modalità descritte all'articolo precedente.

8. VIGILANZA E SANZIONI

VIGILANZA E CONTROLLI

Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza pubblica, degli altri corpi ed istituzioni, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento ed il personale dell'ATS, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i pubblici esercizi.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 80 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", modificato dall'art. 25 della L.R. 3/2012:

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098;
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931 - sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032;
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità competente ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi del disposto dell'art. 17 quater, per le violazioni previste dall'art. 17 bis e dall'art. 221 bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI

L'art. 76 della Legge Regionale 6/2010 prevede che i titoli abilitativi decadono quando:

- a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
- b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti morali;
- d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

9. DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle seguenti materie: somministrazione di alimenti e bevande, igienico – sanitarie ed ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva.

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Nell'eventualità vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono espressamente abrogate le disposizioni dettate da previgenti Regolamenti comunali, in quanto incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Allegato 1: CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONE	VIE INTERESSATE	LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ E SOSTA RICHIESTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ZONA A	P.zza Cavour, P.zza Dante, Via Roma, Via Max Basil, Via Garibaldi, L.go Campagnoli, V.le Giulietti, Via Anselmi, Via Migliora, Via Torino sino al civico 34 (incrocio via Migliora), Via Emilia fino al civico 43 (rotonda con S.S. 35);	Possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela, pari ad almeno il 50 % della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio. Gli spazi potranno essere situati al coperto o all'aperto, e essere situati all'interno di un raggio massimo di 200 metri dall'esercizio. Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta. Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione dimostri di non poter reperire gli spazi richiesti come parcheggi, il Responsabile dell'ufficio, acquisito il parere vincolante della Polizia Locale, potrà rilasciare l'autorizzazione a fronte della monetizzazione delle aree a parcheggio fino al raggiungimento dell'intera superficie di somministrazione del locale. Detto parere viene rilasciato sulla base dell'ubicazione del locale e relativamente ad eventuali situazioni viabilistiche nonché sulla base della presenza nella zona (raggio di m. 200 dall'attività del pubblico esercizio) di un adeguato numero di parcheggi pubblici.
ZONA B	Resto del territorio	Nessun requisito richiesto